

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77

OGGETTO :

INDICAZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL PROPRIO MEZZO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE PER MISSIONI ESPLETATE IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DEL COMUNE.

L'anno **duemilaundici**, addì **venti**, del mese di **dicembre**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero per oggi convocati a seduta segreta i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MILANESI DAVIDE	SINDACO	X	
MANZINI MATTEO	VICESINDACO		X
PICCIRILLI MONICA	ASSESSORE	X	
BOERI FABRIZIO	ASSESSORE	X	
Totale		3	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor **DR. GABRIO MAMBRINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MILANESI DAVIDE** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Delibera G.C. n.77 del 20/12/2011

OGGETTO: INDICAZIONI IN MERITO ALL'UTILIZZO DEL PROPRIO MEZZO DA PARTE DEL PERSONALE COMUNALE PER MISSIONI ESPLETATE IN NOME, PER CONTO E NELL'INTERESSE DEL COMUNE.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- CHE con l'art.6, comma 12, del decreto legge 31/5/2010, n.78, convertito con legge n.122 del 30/7/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", è stata introdotta nel nostro ordinamento la seguente disposizione: *"a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art.1 della legge 31/12/2009, n.196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero (...) per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 (...). Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente (...). A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli artt.15 della legge 18/12/1973, n.836 e 8 della legge 26/7/1978, n.417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n.165/2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"*;
- CHE in virtù di detta norma, non sarebbero più applicabili
 - a) l'art.15 della legge 18/12/1973, n.836 (recante disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), con cui si stabiliva un'indennità chilometrica per il personale che, svolgendo funzioni ispettive, avesse necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto;
 - b) l'art.8 della legge 26/7/1978, n.417 (recante disposizioni di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali), che disciplinava l'entità dell'indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale);
 - c) le analoghe disposizioni contrattuali

PRESO ATTO che, per quanto riguarda gli Enti Locali, le disposizioni contrattuali disapplicate dal citato art.6 del D.L. 78/2010 convertito, con modifiche, nella legge 122/2010 sarebbero

- quelle di cui all'art.41 comma 4, del CCNL 14/09/2000 Regioni ed Autonomie Locali il quale recita *"il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto (...), qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km"*;
- quelle di cui all'art.47, c.4 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali che recita: *"il segretario inviato in trasferta può essere autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto. In tal caso si applica l'art.49, commi 3 e ss., del presente CCNL e al segretario spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 6, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km."*

CONSIDERATO che, al fine di conseguire risparmi di spesa è stata disposta la disapplicazione delle norme che prevedono il rimborso chilometrico delle spese per missione autorizzate, con auto del dipendente, senza, però, disapplicare:

- l'art.12 della legge n.836/1973 che pone il principio generale secondo il quale il pubblico dipendente è comandato a svolgere missioni e non sia possibile utilizzare mezzi pubblici ha diritto ad un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della missione;
- l'art.9 della legge 417/1978 che disciplina l'uso del mezzo proprio con provvedimento motivato quando particolari esigenze di servizio lo impongono e qualora risulti più conveniente.

DATO ATTO che sull'applicazione del succitate disposizioni sono intervenute:

- la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con delibera n.949 del 12/10/2010;
- la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n.36 del 22/10/2010;
- la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, con la deliberazione n.1028/2010/PAR del 30/11/2010;

DATO altresì atto che a seguito della difformità interpretativa tra le diverse sezioni regionali della Corte dei Conti l'interpretazione dell'applicazione dell'art.6, comma 12, del decreto legge n.78 del 2010, convertito con modifiche nella legge 122/2010 è stata demandata alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che:

- con la deliberazione n.8/2011 hanno previsto che: *"Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un efficace espletamento dell'attività garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi"*;
- con deliberazione n.21/CONTR/2011 ha previsto la possibilità del *"ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dello stesso sostenuti che, però dovranno necessariamente tener conto della finalità di contenimento della spesa introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto"*.

CONSIDERATO che:

- le suindicate criticità determinano disfunzioni sull'efficacia dell'azione amministrativa;
- periodicamente viene richiesto al personale dipendente dell'Ente l'effettuazione di missioni per il disbrigo di adempimenti di servizio presso Uffici, Ditte od Enti dislocati al di fuori del territorio comunale o per la partecipazione a seminari e giornate di studio inerenti le attività svolte;
- tali missioni vengono eseguite esclusivamente con mezzi dei dipendenti, poiché il Comune è sprovvisto di automezzi di qualunque genere;
- difficilmente si può sopperire con l'uso di mezzi pubblici, in quanto i collegamenti diretti di linea con le città e i Comuni da raggiungere per le missioni sono spesso carenti e non adeguati come orari e come percorsi rispetto alle destinazioni finali;

CONSIDERATO, quindi, che l'entrata in vigore del comma 12 dell'art.6 del D.L. n.78/2010 ha creato un vuoto normativo in materia di rimborsi spese per missioni da colmare con atti di programmazione a carico di ciascun ente, posto che è necessario assicurare il normale funzionamento del Comune anche attraverso lo spostamento fuori sede dei dipendenti e del Segretario, per motivi inerenti l'attività istituzionale ed entro i limiti di spesa di bilancio che a decorrere dal 2011 sono stati ridotti nei termini di legge;

RICORDATO, tra l'altro, che analoghi divieti erano già stati disciplinati con i commi 214,215,216, art.1 della legge n.266/2005, i quali sono stati oggetto di giudizio della Corte Costituzionale che con sentenza n.95 del 21/03/2007 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 216 per contrasto con gli artt.117, terzo comma, e 119 Cost., nella parte in cui esso si applica al personale delle Regioni e agli Enti Locali;

RILEVATO:

- che analogamente alle norme censurate dalla Corte Costituzionale, la norma in questione non si limita a stabilire un parametro generale di contenimento della spesa, ma fissa un precetto specifico di eliminazione di essa, e finisce per ledere l'autonomia organizzativa e finanziaria degli enti locali;

- che, quindi, nell'ambito dell'autonomia organizzativa il Comune può legittimamente prevedere l'autorizzazione al mezzo proprio quanto questo risulta necessario ad assicurare il normale funzionamento del Comune anche attraverso lo spostamento fuori sede dei dipendenti e del Segretario, per motivi inerenti l'attività istituzionale fermi restando i limiti di spesa di bilancio;
- che in tal caso, dovendosi assicurare "... la rifusione delle spese effettivamente sostenute non può non comprendersi anche il costo della benzina, per la cui definizione appare congruo e corretto fare riferimento analogico proprio all'art.8 della legge n.417/1978, riconoscendo il rimborso nel limite di 1/5 della benzina vigente tempo per tempo, giacchè la norma di riferimento non è abrogata dall'ordinamento e la cui applicazione (trovando motivato supporto nel presente provvedimento) ha natura essenzialmente indennitaria delle spese complessivamente sostenute e da sostenere da parte del proprietario del veicolo per l'utilizzo dello stesso, in assenza di analoghi parametri di calcolo di immediata applicazione e facile comprensione, dalla cui liquidazione non consegue alcun guadagno da parte del dipendente, ma unicamente il ristoro delle somme necessarie per il mantenimento del mezzo;

RITENUTO pertanto necessario alla luce di quanto sopra, adottare il presente provvedimento, in sintonia con l'evolversi delle disposizioni in ordine alla portata applicativa di quanto disposto dal comma 12 dell'art.6 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010 dando le seguenti indicazioni:

- autorizzare il personale dipendente a compiere missioni in nome, conto ed interesse del Comune all'interno ed all'esterno del territorio comunale, servendosi, nei casi ove risulti più efficace ed economicamente vantaggioso o ne possa derivare un danno o una disfunzione nella erogazione dei servizi, il mezzo di trasporto privato, dando atto che le autorizzazioni all'uso dell'automezzo privato del dipendente, saranno comunque subordinate alla presentazione di domanda da parte del dipendente interessato e saranno rilasciate esclusivamente dopo aver verificato, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio;
- provvedere all'adozione dei formali atti e provvedimenti finalizzati a:
 - 1) predisporre degli eventuali rimborsi, confermando che al personale inviato in missione spetta la rifusione delle spese vive effettivamente sostenute (parcheggio, autostrada, ecc.) compreso il rimborso del costo chilometrico pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde vigente nel tempo;
 - 2) conferma dell'attivazione della copertura assicurativa concernente l'autorizzazione del dipendente all'uso del mezzo proprio nelle missioni.

VISTO l'allegato parere del responsabile del servizio interessato di cui all'art.49, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n.267, per quanto attiene la regolarità tecnica trattandosi di atto non comportante impegno di spesa o diminuzione di entrata;

CON VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi dai presenti;

DELIBERA

1) DI APPROVARE i succitati indirizzi in materia di contrazione di polizza assicurativa e in materia di autorizzazione ad effettuare le missioni in nome, conto ed interesse di questo Comune all'interno ed all'esterno del territorio comunale, servendosi prioritariamente qualora ricorrano le circostanze di cui in premessa, dei mezzi di trasporto pubblico.

2) DI AUTORIZZARE i dipendenti, fino a quando il Comune non si doterà di propri mezzi, all'uso del mezzo proprio, in caso di:

- incontri/riunioni fuori sede;
- partecipazione a corsi di formazione,
- effettuazione visite mediche nell'ambito di interventi di medicina del lavoro;

Tra le particolari esigenze di servizio sono compresi anche i seguenti casi:

- quando gli orari dei servizi pubblici siano inconciliabili con gli orari di servizio e di svolgimento della missione;
- quando il mezzo pubblico manchi del tutto.

Al personale inviato in missione spetta la rifusione delle spese vive effettivamente sostenute (parcheggio, autostrada, ecc.) compreso il rimborso del costo chilometrico, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina verde vigente nel tempo.

3) DI DEMANDARE al responsabile del servizio competente l'adozione dei provvedimenti conseguenti e necessari.

4) DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, 4° comma, TUEL D.Lgs.267/00.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MILANESI DAVIDE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GABRIO MAMBRINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi al partire dal 12/07/2012

Garbagna Novarese, li 12/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GABRIO MAMBRINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Garbagna Novarese, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GABRIO MAMBRINI

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Garbagna Novarese, li 12/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. GABRIO MAMBRINI

=====